



CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA

PRESIDENZA

Via Libertà n. 5, 93100 Caltanissetta

Tel. 0934/71281

e-mail: prot.ca.caltanissetta@giustiziacert.it; prot.ca.caltanissetta@giustizia.it

UOR: Segreteria

N. 2137 Prot. del 28 MAR 2023

Oggetto: Riforma c.d. Cartabia – Abolizione della formula esecutiva

Ai Sigg.ri Presidenti dei Consigli dell'Ordine
degli Avvocati del distretto
LORO SEDI

Si trasmette per opportuna conoscenza l'allegato decreto del Presidente della
Corte.

Il Presidente della Corte
Maria Grazia Vagliasindi



CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA

PRESIDENZA

Il Presidente della Corte,

con specifico riferimento alle rilevanti modifiche introdotte dalla riforma c.d. Cartabia relativamente al processo esecutivo osserva quanto segue:

con il nuovo comma IV dell'art. 474 complementare all'abrogazione disposta nella legge delega al comma 12 lett a) della spedizione in forma esecutiva e della formula esecutiva: *“il titolo è emesso in esecuzione da tutti gli ufficiali che ne siano richiesti e da chiunque spetti, con l'assistenza del pubblico ministero e il concorso di tutti gli ufficiali della forza pubblica, quando ne siano legalmente richiesti”*.

L'aggiunta di tale comma ha comportato che per i procedimenti instaurati dal 1° marzo 2023, non sarà più necessaria l'apposizione della formula esecutiva sugli atti da parte degli ufficiali giudiziari.

La modifica apportata all'art. 474 c.p.c. comporta che per procedere esecutivamente sarà sufficiente munirsi di una copia dell'atto in copia attestata conforme all'originale, salvo diversa disposizione di legge.

Ai sensi del novellato art. 475 c.p.c. (“Forma del titolo esecutivo giudiziale e del titolo ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale”) *“le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell'autorità giudiziaria nonché gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, ai sensi dell'art. 474, per la parte a favore della quale fu pronunciato l'atto o stipulata l'obbligazione, o per i suoi successori, devono essere rilasciati in copia attestata conforme all'originale, salvo che la legge disponga altrimenti”*.

L'attestazione di conformità della copia che in precedenza proveniva necessariamente dal soggetto che rilasciava la copia munita della formula esecutiva – ora deve essere fatta da chi è depositario dell'originale.

Se si tratta di atto processuale l'attestazione può essere effettuata dal difensore della parte.

Con il decreto n. 149/2022 è stato abrogato l'art. 476 c.p.c., il quale disciplinava il divieto di rilascio di una copia del titolo in forma esecutiva in assenza di un giustificato motivo.

Dal combinato disposto delle norme indicate si ricava che, per i procedimenti instaurati dal 1° marzo 2023 non risulta più necessaria l'apposizione della formula esecutiva sui titoli esecutivi ma gli stessi devono essere rilasciati *“in copia conforme all'originale, salvo che la legge disponga altrimenti”*.

A decorrere dal 1° Marzo 2023 i cancellieri degli uffici giudiziari non sono tenuti a rilasciare la formula esecutiva in calce ai provvedimenti dell'ufficio.

Ai sensi del novellato art. 479 c.p.c.: “se la legge non dispone altrimenti, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in copia attestata conforme all'originale e del precetto”.

Il creditore potrà intraprendere le procedure esecutive ai sensi dell'art. 483 c.p. estraendo dalla consolle copie dei provvedimenti giudiziari esecutivi muniti di attestazione di conformità resa dallo stesso difensore ex art. 196 octies c.p.c., oppure, in caso di atti non telematici, chiedendo il rilascio di copia conforme ai fini dell'esecuzione come prescrive l'art. 153 disp att. c.p.c.

Caltanissetta, 28 marzo 2023

IL PRESIDENTE DELLA CORTE

Maria Grazia Vagliasindi

